

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“METEO IN VENETO APS”

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “Meteo in Veneto APS”, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cogollo del Cengio (VI) ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'associazione pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderisce all'A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport - ente di promozione Sociale riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali del Ministero dell'Interno con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e ne adotta la tessera nazionale oltre alla tessera sociale.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di promuovere e organizzare incontri, conferenze, pubblicazioni giornalistiche, pubblicazioni sui social e non con riferimento al campo delle Scienze dell'Atmosfera, delle Meteorologia e delle Scienze Affini.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

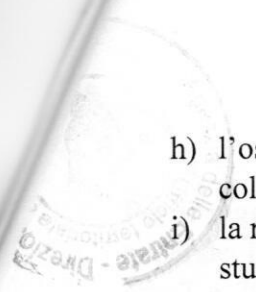
Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) promuovere, favorire, sviluppare e organizzare campagne di misura e osservazioni di qualsiasi natura in ambito della meteorologia e delle scienze affini;
- b) promuovere, eseguire, raccogliere, elaborare, archiviare, divulgare e pubblicare dati, misure, osservazioni, studi e progetti di qualsiasi natura nell'ambito della meteorologia e delle scienze affini;
- c) promuovere, favorire, organizzare e condurre incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, corsi e lezioni ed altre attività educative e formative inerenti nell'ambito della meteorologia e delle scienze affini;
- d) promuovere e organizzare attività educative e di formazione inerenti alla meteorologia e alle scienze affini, inclusi viaggi ed escursioni di studio e campi di lavoro a scopo ricreativo, didattico e di ricerca, rivolte al tempo libero dei propri soci;
- e) promuovere, sviluppare e stabilire collaborazioni con altri enti o organizzazioni pubbliche o private aventi finalità simili o complementari con le proprie;
- f) promuovere la ricerca e la divulgazione scientifica di qualsiasi natura in ambito della meteorologia e delle scienze affini;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- g) l'osservazione e lo studio dei fenomeni della meteorologia;

- 
- h) l'osservazione e lo studio del clima e dei suoi mutamenti e gli effetti che può avere sulla collettività;
 - i) la realizzazione di previsioni meteorologiche basate su modelli scientifici, su dati raccolti, su studi effettuati, sulla conoscenza del territorio ad interesse sociale e collettivo
 - j) la divulgazione scientifica tramite rapporti di studio finalizzati per ampliare la conoscenza del territorio anche da parte della collettività
 - k) lo studio degli effetti dei fenomeni meteorologici sulla vita delle popolazioni e sugli ecosistemi naturali e antropizzati del Veneto e delle aree adiacenti e delle aree di particolare interesse;
 - l) lo studio di eventi di particolare rilevanza in territorio nazionale, europeo e mondiale;
 - m) la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative nel proprio campo mediante l'ausilio di forum, di sito web, dei Social Network e di altri canali di comunicazione attuali e futuri possibili.
 - n) il sostegno ad iniziative di terzi riguardanti le scienze dell'atmosfera e giudicate attinenti allo scopo sociale.

Le attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5 bis

(Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107.

In particolare, può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Art. 5 tris

(Attività di raccolta fondi)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui l'associato sia un'associazione di promozione sociale e/o altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

In caso di soci minorenni gli stessi saranno rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il genitore non può esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio) essendo questo un diritto del socio al compimento del 18esimo anno di età.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci di Meteo in Veneto possono essere Soci Ordinari o Onorari:

- a) Sono Soci Ordinari tutti coloro che, fattane richiesta, saranno ammessi alla qualifica di socio secondo le regole stabilite dal presente statuto, versando la quota associativa stabilita.
- b) Sono Soci Onorari quelli che il Consiglio Direttivo reputa si siano distinti nel perseguimento delle finalità di Meteo in Veneto o in attività attinenti alla qualifica di socio onorario.

Non è ammessa la categoria di Soci Temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ad ogni Socio verrà consegnata la tessera sociale.

Art. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- g) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- i) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
- j) votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- k) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

e il dovere di:

- a) a sostenere le finalità dell'associazione;
- b) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

Art: 8

(Volontario e Attività di volontariato)

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 8 bis

(Apporto dei volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro

Art. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'associazione per:

1. per mancato rinnovo delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
2. per inosservanza del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

3. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione, ai suoi soci o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di un comportamento tale da danneggiare gli interessi e l'immagine di AICS;
5. per radiazione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea, inoltre, in caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

1. avvertimento;
2. ammonizione;
3. diffida;
4. sospensione a tempo limitato;
5. radiazione.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno nonché al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo, l'eventuale data di seconda convocazione, le eventuali modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 10 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

In caso di forza maggiore è possibile convocare l'assemblea in tempi minori.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Art. 13

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, sulla base del numero di associati e aderenti regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'assemblea indetta per la sua elezione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n.4 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo o in caso vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato all'interno del Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla sua elezione in Assemblea.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

In caso di forza maggiore è possibile convocare il Consiglio Direttivo in tempi minori.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017.

Art. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, ha la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre essere nominato per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

Art. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e Privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29

(Disposizioni finali)

1. Pur riconoscendo a tutti i soci l'universale libertà di opinione e di espressione, questa Associazione si occupa di Scienze dell'Atmosfera e pertanto fa riferimento fedelmente alla Scienza Ufficiale e di conseguenza alle posizioni della Meteorologia e Climatologia Ufficiali (World Meteorological Organization).
2. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo e comunque per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme generali dello Statuto Nazionale AICS, dalle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 30

(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

MARCO
RABITO
30.04.2026
10:26:29
GMT+02:00

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Reg.to il

05/06/2025

14

14

Priv.S.3'

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Il sottoscritto, in nome e per conto della Ditta, ha ricevuto in deposito presso l'Ufficio di Vicenza, la somma di Lire 1.000.000,00, a titolo di anticipo per la fornitura di materiali e servizi.

La presente ricevuta è valida fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzata per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.

Il presente documento è valido fino al 31/12/1975, e non può essere utilizzato per altri scopi.



UFFICIO DI VICENZA
UFFICIO DI VICENZA

UFFICIO DI VICENZA
UFFICIO DI VICENZA
UFFICIO DI VICENZA